

BANDO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNI 2009 - 2010

Ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, istitutivo del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", è indetto Bando di cui alla DGR n. 3527 del 30 dicembre 2010 per la concessione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2009-2010, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Il contratto di affitto riguardante gli anni 2009-2010, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

È ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dei due anni.

È ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2010.

1. Requisiti per la partecipazione al bando

- A. *Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che, alla data di presentazione della domanda:*
- a) Sia residente nel Comune;
 - b) Appartenga ad un nucleo familiare i cui componenti non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua e comunque la cui percentuale di possesso del singolo alloggio sia non superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato e nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
 - c) Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Lgs. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEefsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore ad € 14.000,00;
 - d) Se extracomunitario, sia in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (Legge 30 luglio 2002, n. 189).
 - e) Se extracomunitario, sia in possesso di certificato storico di residenza attestante, come previsto dall'art. 11, comma 13 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, la residenza continuativa al momento della domanda da almeno 10 (dici) anni nel territorio italiano o da almeno 5 (cinque) anni nella Regione del Veneto (il presente requisito può esser assolto dal coniuge convivente);
- B. *In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore o il relativo coniuge che, negli anni 2009-2010, occupava un alloggio in locazione:*
- a) Situato nella Regione del Veneto;
 - b) Adibito a residenza principale o esclusiva per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - c) Diverso da un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - d) Il cui canone non sia stato determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare (canone agevolato);

- e) Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- f) Il cui canone integrato, come definito al successivo punto 3.B., incida sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, in misura non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli e per determinare la percentuale d'incidenza del canone integrato, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili, e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE, relative all'anno 2009:
- pensioni esenti:
 - pensioni di guerra;
 - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
 - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- g) La cui superficie netta sia non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore, come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, eccetera. Le limitazioni sopra indicate non operano in caso di nuclei costituiti da più di 5 persone, o composti da cittadini che abbiano compiuto i 65 anni d'età al 16 maggio 2011, o in cui siano presenti persone disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE;

- C. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese di riscaldamento sono considerati al 50%;*
- D. La domanda è ammissibile per il numero di mesi degli anni 2009 e 2010 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.;*
- E. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata ad altra Regione richiesta di contributo, per gli anni 2009-2010.;*
- F. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 5.A.*

Qualora l'incidenza dell'affitto sull'ISEEfsa, come definito al successivo punto 2, superi il 70%, la domanda è considerata "incongrua", in quanto si ritiene che la condizione economica sia tale da non consentire tanto la conduzione dell'alloggio che il soddisfacimento delle esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa)

L'Indicatore della Situazione Economica per il Fondo Sostegno Affitti si determina in base al valore dell'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e del DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno),

sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

3. Calcolo del contributo

L'ammontare del contributo si calcola come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire dal 14% per in ISEEfsa uguale o minore ad € 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi 1.A.c);
- B. Si calcola il canone integrato sommando al canone locativo le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita agli anni 2009 e 2010;
- C. Il contributo massimo annuo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- D. Qualora il canone pagato superi il canone medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, viene ridotto proporzionalmente. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo annuo di € 15.000,00;
- E. Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi 1.B.g), si opera una riduzione del contributo, determinato come indicato al punto precedente, pari alla percentuale di eccedenza. Tale riduzione non opera per nuclei:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 16.05.2011;
 - c) in cui sono presenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- F. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per coloro che hanno un ISEEfsa minore o uguale ad € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è considerato al 100%, per essere ridotto fino al 10% per coloro al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.A.c);
- G. Non sono comunque considerate le domande per le quali il contributo ammissibile sia uguale o inferiore ad € 100,00.
- H. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

4. Modo di erogazione del contributo

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso.
- B. L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di € 1,00.
- C. Il contributo non sarà dovuto nel caso in cui l'importo definitivo sia inferiore a € 100,00.
- D. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269.
- E. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi, sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che deve essere sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

5. Termini e modo di presentazione della domanda

- A. Le domande potranno essere presentate dal **1 aprile 2011** al **16 maggio 2011** presso i CAF convenzionati **previo appuntamento telefonico** presso:
- il **C.A.F. C.G.I.L.** - *sede di Ponte San Nicolò*, via Garibaldi n. 11, tutti i giorni previo appuntamento telefonico al numero 049/71.70.02; *sede di Albignasego*, via XVI Marzo 9, previo appuntamento telefonico al numero 049/86.25.144; *sede di Legnaro*, previo appuntamento telefonico al numero 049/883.07.47;
 - il **C.A.F. C.I.S.L.** - *sede di Ponte San Nicolò*, via A. Moro, 28, il mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 (presso il Centro Culturale) previo appuntamento telefonico al numero 049/8753629; *sede di Albignasego*, via Roma 161/A, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato mattina, previo appuntamento telefonico al numero 049/8625797; *sede di Padova*, via Uruguay 57 (zona industriale), tutti i giorni previo appuntamento telefonico al numero 049/8701176.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande non pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune di Ponte San Nicolò entro le ore 13.00 del 16 maggio 2011, salvo concessione da parte della Regione Veneto di proroga della scadenza dei termini. In tal caso verrà fornita tempestiva informazione alla cittadinanza.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

6. Documentazione

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda, trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà essere chiesta, in sede di liquidazione o di controllo, la presentazione degli stessi. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3, comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.e);
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 5.A, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica, se non già presentata, come da attestazione in suo possesso. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale oppure, qualora la domanda non arrivi entro la data di scadenza del bando (vedi punto 5.A).
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- a) certificazione ISEE valida riferita ai redditi percepiti nell'anno 2009 e situazione patrimoniale al 31/12/2009 del nucleo familiare e degli eventuali nuclei coabitanti. Tale dichiarazione può essere compilata anche al momento della domanda presentando le certificazioni dei redditi relative all'anno 2009 (CUD 2010 o, nel caso di rapporto di lavoro cessato prima di fine anno, CUD 2009) o dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 2010 per l'anno 2009 (Mod. 730, mod. UNICO, ecc.);
 - b) contratto/i di locazione registrato/i;
 - c) documentazione relativa a conti correnti, obbligazioni, fondi, titoli, assicurazioni sulla vita, eccetera (estratti conto al 31/12/2009);
 - d) codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - e) certificazioni mediche, rilasciate dall'organo competente, attestanti il riconoscimento ai componenti il nucleo familiare con handicap psicofisico permanente di un grado invalidità superiore al 66% (vedi maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'articolo 3, lettera c., L. 104/92), registrate nell'ISEE presentato;
 - f) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per gli anni 2009-10;
 - g) atti di risoluzione del contratto (sfratti) relativi agli anni 2009 o 2010;

- h) se i cittadini extracomunitari, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza in Italia previsto dalla L. 133/2008 art. 11, comma 13, attestante la residenza, al momento della presentazione della domanda, nel territorio italiano da almeno 10 anni, o nel territorio regionale da almeno 5 anni.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

7. Controlli

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

8. Privacy

- A. Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno trasmessi alla Regione del Veneto - Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa ed alla ditta da questa incaricata della gestione telematica delle domande. Inoltre saranno utilizzati per i dovuti controlli sui dati dichiarati, controlli che potranno essere svolti anche presso altri Enti o da parte di altri soggetti, come la Guardia di Finanza, e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. I dati verranno raccolti dai CAF convenzionati con il Comune.
- B. Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Ponte San Nicolò.

Responsabile del trattamento dei dati personali per il Comune di Ponte San Nicolò: La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Laura Infante.